

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Punto 5 all'ordine del giorno**

**Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria di Glenalta S.p.A. in data 7 giugno 2017, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria (l'“**Assemblea**”) per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie di Glenalta S.p.A. (“**Glenalta**” o la “**Società**”), ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Si ricorda che la vigente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è stata deliberata dall'Assemblea di Glenalta S.p.A. del 7 giugno 2016 – subordinatamente a, e a far data da, l'avvio delle negoziazioni delle azioni di Glenalta sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) – per le finalità e secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 8 del vigente statuto sociale di Glenalta disciplinante la c.d. Opzione di Vendita.

Si ricorda altresì che l'accordo quadro sottoscritto in data 27 febbraio 2018, Glenalta, CFT S.p.A. e i soci di quest'ultima al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta (rispettivamente la “**Fusione**” e l'“**Accordo Quadro**”), prevede, *inter alia*, che successivamente alla Fusione vengano attribuite in via gratuita a determinati amministratori e dipendenti attuali di CFT – individuati puntualmente nell'Accordo Quadro medesimo – azioni ordinarie della Società Post Fusione pari al 5% del capitale della stessa<sup>1</sup> (le “**Azioni Premiati**”).

Appare opportuno che alla Società sia attribuita la facoltà di procedere all'acquisto di azioni ordinarie proprie per le finalità di cui al successivo paragrafo 1.

Viene quindi proposto ai signori Azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie nei termini illustrati nella presente Relazione, previa revoca della precedente autorizzazione con effetto dalla data della nuova delibera assembleare autorizzativa.

#### **1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie è finalizzata a dotare la società risultante dalla Fusione (la “**Società Post Fusione**”) di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dall'art.

---

(1) Tale percentuale verrà calcolata considerando quale numero totale delle azioni della Società Post Fusione la somma: (a) del numero delle azioni ordinarie e del numero delle azioni a voto plurimo Società Post Fusione che comporranno il capitale sociale della Società Post Fusione, e (b) del numero di azioni ordinarie rivenienti dalla conversione di tutte le azioni speciali e nell'ipotesi che tutti i warrant di Glenalta in circolazione (i “**Warrant Glenalta**”) vengano convertiti in azioni ordinarie al massimo Rapporto di Esercizio (ossia 0,2879), come definito nel regolamento dei Warrant Glenalta.

5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito “**MAR**”), e nelle prassi ammesse a norma dell’art. 13 MAR, ivi inclusa la finalità di “*adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’emittente*” nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Si ricorda che l’Assemblea della Società, tenutasi in data 7 giugno 2017, ha autorizzato, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all’art. 2357 del codice civile, l’acquisto di azioni proprie per le finalità di cui all’art. 8 del vigente statuto sociale di Glenalta (ossia per la “Opzione di Vendita” come ivi definita e disciplinata), per un periodo non superiore a 18 mesi decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* di Glenalta sull’AIM Italia, intervenuta il 19 luglio 2017; l’autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali.

Ciò detto e in considerazione della prospettata Fusione, con conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale disciplinante la Società Post Fusione che, tra l’altro, non prevede l’Opzione di Vendita, nonché di quanto previsto dall’Accordo Quadro con riguardo alle Azioni Premianti, si propone l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini e secondo le modalità di cui alla presente Relazione (per la descrizione dello statuto della Società Post Fusione si rinvia al Progetto di Fusione e alla Relazione Illustrativa sul Progetto di Fusione disponibili presso la sede sociale di Glenalta e consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo [www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sezione “Operazione Rilevante”; per la descrizione dell’Accordo Quadro e delle Azioni Premianti si rinvia al “Documento Informativo” predisposto da Glenalta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, [www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sezione “Operazione Rilevante”).

## **2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l’autorizzazione**

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Glenalta ammonta ad Euro 11.800.000 ed è rappresentato da n. 9.800.000 azioni ordinarie e n. 200.000 azioni speciali, entrambe prive di valore nominale. Alla stessa data, la Società non detiene azioni ordinarie proprie e non ha società controllate.

A servizio della Fusione, la Società aumenterà il capitale sociale per nominali Euro 86.500.000, mediante emissione di n. 8.826.361 azioni di nuova emissione, prive di indicazione del valore nominale, in favore degli azionisti di CFT, da ripartire tra azioni ordinarie e “azioni a voto plurimo” della Società Post Fusione, in base ad una formula determinata avuto riguardo alla percentuale dei diritti di recesso che saranno effettivamente esercitati dai soci di Glenalta in relazione alla Fusione. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Progetto di Fusione e alla Relazione Illustrativa sul Progetto di Fusione disponibili presso la sede sociale di Glenalta e consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo [www.glenalta.it](http://www.glenalta.it), Sezione “Operazione Rilevante”-

Le società controllate dalla Società Post Fusione non deterranno azioni della stessa.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero di azioni ordinarie della Società Post Fusione, prive di indicazione del valore nominale, fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società Post Fusione di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

### **3. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta**

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni ordinarie proprie viene richiesta per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile (alla data della presente relazione pari a 18 mesi), a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria. Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società Post Fusione e nel rispetto dei limiti di legge e di statuto applicabili.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie comunque in portafoglio della Società Post Fusione viene richiesta senza limiti temporali.

### **4. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo delle azioni ordinarie proprie da acquistare**

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie proprie siano effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 (il "**Regolamento 1052**") in attuazione della MAR, ove applicabili. Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società Post Fusione sull'AIM Italia nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

## 5. Modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni ordinarie vengano effettuati con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento 1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione propone inoltre di autorizzare l'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter c.c., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale" o al di fuori di detto sistema eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Relazione, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.

Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale", ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

\*\*\*

Se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, delibera*

- (A) *di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria di Glenalta S.p.A. in data 7 giugno 2017, a far tempo dalla data di efficacia della presente delibera;*
- (B) *di autorizzare operazioni di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie per le finalità indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale, e quindi:*
  - 1) *di autorizzare, ai sensi, per gli effetti e nei limiti dell'art. 2357 del codice civile, l'acquisto, in una o più volte, per il periodo di 18 mesi a far data dalla data di efficacia della presente delibera, di un numero di azioni*

*ordinarie di Glenalta S.p.A. prive di indicazione del valore nominale fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sull'AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale nei 10 giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto;*

- 2) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e a ciascun Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di individuare l'ammontare di azioni ordinarie da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità sopraindicate, anteriormente all'avvio del programma medesimo, e di procedere all'acquisto di azioni ordinarie con le modalità stabilite nelle applicabili disposizioni di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti, nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione di cui all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera e di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali;*
- 3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente e ciascun Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla presente delibera, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, attribuendo ai medesimi, sempre disgiuntamente tra loro, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di disposizione di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge e con facoltà di nominare procuratori speciali. Le operazioni di disposizione delle azioni*

*ordinarie proprie in portafoglio verranno in ogni caso effettuate nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. L'autorizzazione di cui al presente punto (B) 3) è accordata senza limiti temporali;*

- (C) *di disporre, ai sensi di legge, che gli acquisti di cui alla presente autorizzazione siano contenuti entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e che, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni ordinarie proprie, siano effettuate le necessarie appostazioni contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.*

*fermo restando che l'efficacia delle deliberazioni di cui ai precedenti punti sub (A), (B) e (C) è subordinata all'efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A. e avrà decorrenza dalla data di efficacia di detta fusione."*

Milano, 30 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Fabio Giacometti